

**COMUNE DI SAN PIERO PATTI**  
**Provincia di Messina**

---

---

**“REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE ED IL  
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE  
D’INDAGINE”**

---

---

**EMENDATO**

---

---

## **ART. 1**

Su proposta del Presidente del Consiglio Comunale, su istanza sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal Difensore Civico, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico amministrativo, può costituire nel suo interno Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione per effettuare accertamenti su fatti, provvedimenti e fatti inerenti all'attività di gestione dell'Ente tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e dei servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

## **ART.2**

- 1) La deliberazione che istituisce la Commissione, da approvarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla.
- 2) Della Commissione fanno parte due membri per ogni gruppo Consiliare con almeno cinque componenti ed un membro per ciascun altro gruppo. Con delibera istitutiva è nominato il Presidente fra i membri appartenenti alla opposizione consiliare su designazione del relativo capogruppo, nel caso di più gruppi di opposizione prevale quella del gruppo di opposizione più numeroso in Consiglio Comunale. Entro una settimana dall'esecutività della delibera, il Presidente nomina i componenti sulla scorta delle designazioni dei gruppi consiliari, ovvero autonomamente se, entro il termine, le indicazioni non siano state effettuate.
- 3) La Commissione elegge nel suo seno un Relatore nel caso di disaccordo uno di maggioranza ed uno di minoranza.
- 4) Scaduto il termine stabilito per concludere l'indagine, il Relatore ( o i Relatori) riferisce in consiglio comunale; tale termine può essere prorogato per una sola volta, con decisione presa dal Consiglio Comunale e per un tempo non superiore a quello inizialmente stabilito.
- 5) Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni della Commissione vanno votate a maggioranza dei componenti.

## **ART. 3**

- 1) La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico:
  - Procedere ad audizioni;
  - Acquisire documenti;
  - Sentire chiunque a conoscenza dei fatti per cui è stata disposta l'indagine, qualora trattasi di persona estranea all'ente che accetti di presentarsi.Su richiesta del Presidente della Commissione di Indagine, tutti i dipendenti comunali sono obbligati a mettere a disposizione della Commissione, tutti gli atti, documenti ed informazioni, anche di natura riservata, senza vincolo del segreto d'ufficio, afferenti l'oggetto dell'indagine od allo stesso connessi.
- 2) Scopo della Commissione è di redarre una relazione circostanziata e corredata di tutti gli atti a supporto, al fine di fornire al Consiglio Comunale un quadro chiaro dei fatti di indagine.

- 3) Estensore della relazione è il Relatore, che si potrà avvalere, per la preparazione del testo finale, della collaborazione dei dipendenti comunali ovvero del Segretario Generale.
- 4) La Relazione, ovvero le relazioni, sono presentate ai commissari componenti e non è posta in votazione; tuttavia il Relatore ( o i Relatori) di concerto con il Presidente, sulla scorta del dibattito successivo, può apportarvi modifiche illustrate nella stessa o in successiva riunione ai commissari, che hanno facoltà di ottenere la messa a verbale di posizioni divergenti dal contenuto del testo finale.

#### **ART.4**

- 1) Tutte le sedute della Commissione sono riservate ed è esclusa la presenza del pubblico.
- 2) La Commissione non può riunirsi nelle stesse ore in cui vi è seduta del Consiglio Comunale.
- 3) La Commissione può riunirsi esclusivamente durante gli orari di lavoro degli uffici comunali.

#### **ART. 5**

- 1) Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione del Sindaco, dei componenti della Giunta e del Consiglio Comunale, del Revisore, del Difensore Civico, del Segretario Generale, dei dirigenti, dei responsabili dei servizi e degli uffici dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi, dei responsabili di enti ed aziende controllati dal comune, e di tutti i dipendenti comunali.
- 2) I soggetti summenzionati invitati alla audizioni sono tenuti a presentarsi.
- 3) La Commissione può altresì convocare soggetti estranei all'Amministrazione, al Consiglio ed al personale comunale per effettuare le audizioni necessarie all'espletamento della funzione conoscitiva della Commissione stessa.
- 4) Gli atti dell'indagine sono riservati; essi, immediatamente dopo l'ultima seduta, sono trasmessi in copia dal Presidente della Commissione all'ufficio del Presidente del Consiglio Comunale, che provvede ad inserire l'argomento all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale, decidendo, sulla base del contenuto degli atti, se esso debba essere discusso in seduta segreta. Il Consiglio Comunale delibera quali atti debbano essere riservati.
- 5) I componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati dal segreto d'ufficio sino al termine del dibattito sull'argomento; il Consiglio Comunale, nella seduta segreta, può tuttavia deliberare il mantenimento, totale o parziale, del vincolo.

## **ART. 6**

La redazione dei verbali della Commissione, che nelle sedute si può avvalere anche di apparecchi di registrazione, viene effettuata dal componente più giovane della Commissione incaricato dal Presidente della stessa Commissione.

## **ART. 7**

Nella relazione del Consiglio Comunale il relatore ( ovvero i relatori) espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'indagine che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima; per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui all'art. 5.

## **ART. 8**

Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, impegna l'Amministrazione Comunale ad adottare entro i termini stabiliti i provvedimenti scaturenti dal dibattito consiliare.

## **ART. 9**

- 1) Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale, la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta.
- 2) Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario Generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio comunale.

## **ART. 10**

- 1) Sono abrogate le norme dei Regolamenti Comunali in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento;
- 2) Il presente Regolamento entra in vigore dopo che si è perfezionata la sua pubblicazione.
- 3) Il presente Regolamento sarà inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione a chiunque faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo della riproduzione come previsto dalle vigenti norme.